



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa sul documento in materia di 9° censimento generale dell'industria e dei servizi e censimento delle istituzioni non profit, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, lett. a) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Intesa, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, lett. a) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Repertorio atti n. 7120 del 19 gennaio 2012

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 19 gennaio 2012:

VISTO l'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 il quale ha stabilito che: " E' indetto il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, di cui al Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 763/08 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il 9° censimento generale dell'industria e dei servizi ed il censimento delle istituzioni non-profit. A tal fine è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011, di 277 milioni per l'anno 2012 e di 150 milioni per l'anno 2013";

VISTO il successivo comma 2, lett. a) il quale ha stabilito che: "ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. b), c) ed e) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'ISTAT organizza le operazioni di ciascun censimento attraverso il Piano generale di censimento e apposite circolari, nonché mediante specifiche intese con le Province autonome di Trento e di Bolzano per i territori di competenza e nel rispetto della normativa vigente. Nel Piano Generale di Censimento vengono definite la data di riferimento dei dati, gli obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e le modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie, gli adempimenti cui sono tenuti i rispondenti nonché gli uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle procedure di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, gli obblighi delle amministrazioni pubbliche di fornitura all'ISTAT di basi dati amministrative relative a soggetti costituenti unità di rilevazione censuaria;

L'ISTAT, attraverso il Piano e apposite circolari, stabilisce altresì:

- a) le modalità di costituzione degli uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle operazioni censuarie e i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, i criteri per l'affidamento di fasi della rilevazione censuaria a enti e organismi pubblici e privati, d'intesa con la Conferenza Unificata, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze";

VISTA la nota n. SP/1557.2011 del 16 dicembre 2011 con la quale il Presidente dell'ISTAT ha trasmesso, ai fini del conseguimento dell'intesa di questa Conferenza, una bozza di Piano generale del 9° censimento generale dell'industria e dei servizi e censimento delle istituzioni non profit, documento che è stato trasmesso, il 21 dicembre 2011, alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e l'UPI hanno espresso avviso favorevole al conseguimento dell'intesa, mentre l'ANCI ha consegnato un documento (All.A) in cui si chiede una integrazione al punto 3. Organizzazione delle rilevazioni censuarie - a livello provinciale;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che il Presidente dell'ISTAT ha dichiarato la possibilità di accogliere la proposta di modifica presentata dall'ANCI nella seguente formulazione: "gli Uffici provinciali di censimento (UPC) possono, altresì, avvalersi dei rilevatori già operativi per il 15^a Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, stipulando all'uopo una convenzione con il Comune capoluogo di provincia";

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome e degli Enti locali;

SANCISCE L'INTESA

ai sensi dell'articolo 50, comma 2, lett. a) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sul documento in materia di 9° censimento generale dell'industria e dei servizi e censimento delle istituzioni non profit, trasmesso dall'ISTAT, con nota n. SP/1557.2011 del 16 dicembre 2011, con l'integrazione al punto 3. Organizzazione delle rilevazioni provinciali come specificata in premessa.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
Dott. Piero Gnudi

10.5



CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL ... 19 GEN. 2012



**CONFERENZA UNIFICATA
19 gennaio 2012**

Punto 13) all'ordine del giorno

**DOCUMENTO IN MATERIA DI 9° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E
DEI SERVIZI E CENSIMENTO DELLE ISTITUZIONI NON PROFIT, A SENSI
DELL'ART. 50, C. 2, LETT. A) DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, N. 78,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122**

Al punto 3. Organizzazione delle rilevazioni censuarie

A livello provinciale

Alla fine del primo paragrafo dopo il punto aggiungere il seguente periodo:

“Gli UPC possono altresì attivare una convenzione, a titolo oneroso, con il Comune Capoluogo di Provincia per l'esecuzione delle rilevazioni sul territorio di competenza”.

Motivazione

Tale scelta permetterebbe l'avvalimento delle graduatorie di rilevatori già operative per il censimento della popolazione, sia per facilitare l'esecuzione delle operazioni in ambito urbano, sia per il censimento economico sia per quello no profit.